Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004

COMUNE DI PONTE - (Provincia di Benevento) - Statuto (approvato con atto C.C. n. 57 del 15/10/1991 integrato da atto C.C. n. 84 del 13/12/1991 e n. 77 del 03/12/1996 ed adeguato con delibera C.C. del 27/04/94 e con delibera del C.C. n. 12 del 23/03/2000).

INDICE

TITOLO I: Principi generali e programmatici.

TITOLO II: Programmazione rapporti con la Regione, Provincia, Comunità Montana e gli altri enti.

TITOLO III: Ordinamento istituzionale del Comune.

TITOLO IV: Controllo sugli organi.
TITOLO V: Controllo sugli atti.

TITOLO VI: Uffici e personale.

TITOLO VII: Finanza e contabilità.

TITOLO VIII: Responsabilità.

TITOLO IX: Servizi.

TITOLO X: Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma.

TITOLO XI: Istituti di Partecipazione Popolare.

TITOLO XII: Autonomia statutaria - Potestà regolamentare - Revisione dello Statuto.

TITOLO XIII: Disposizioni finale e transitorie.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi fondamentali

- 1. Il presente Statuto detta i principi dell'ordinamento del Comune e ne determina le funzioni.
- 2. Il Comune di Ponte rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale, esaltandone la crescita civile, morale e culturale; improntando l'azione amministrativa a principi di efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto delle esigenze di partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni pubbliche.
- 3. Il Comune di Ponte ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 4. Il Comune di Ponte è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con la legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Storia e territorio

1. Le origini di Ponte sono antichissime. I primi insediamenti si possono far risalire al periodo romano; infatti di qui passava la Via Latina che metteva in comunicazione Benevento con Roma attraverso la Valle Telesina. Il nome del paese trae, appunto, origine da un imponente ponte in pietra attraverso il quale la Via Latina superava il torrente Alenta. Il paese ebbe notevole importanza anche nel periodo della dominazione longobarda. Infatti qui sorgeva una importante Abbazia Benedettina costruita nell'ottavo secolo dopo Cristo.

Nel periodo successivo Ponte appartenne alle maggiori famiglie del Regno, quali i Sanframondo, i Carafa, i Caracciolo, ecc. Nel 1585 fu comprato dai Sarriano, che conservarono il titolo di Duca di Ponte fino all'abolizione del regime feudale.

2. Il Comune di Ponte ha un territorio che si estende per 17.700.000 mq. Confina con i comuni di Fragneto Monforte, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Casalduni, Torrecuso e Paupisi. Fa parte della circoscrizione provinciale di Benevento ed ha una popolazione di circa 2.600 persone. La circoscrizione

comunale è costituita dal centro urbano e dalle seguenti contrade: Ferrarisi, Piana, Colli, Monte, Staglio, Canale, Campo D'Antuono e Puglia. Il centro urbano è diviso in cinque rioni: Ponte Alto, Piana Taverna o Borgo, Stazione, Campo Sportivo e Puglia. La sede degli organi e uffici comunali è sita in Piazza XXII Giugno. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

3. Il Comune di Ponte fa parte della Comunità Montana del Titerno, in relazione alla natura di servizi pubblici da erogare ed alla dimensione delle iniziative e dei progetti da realizzare, può attuare forme di collaborazione operativa e di gestione associata con gli altri comuni membri e con la Comunità Montana, potendo altresì delegare a quest'ultima l'esercizio e l'organizzazione di alcune sue funzioni e servizi.

Art. 3

Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale

- 1. Il Comune predispone ed attua ogni possibile intervento volto alla tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.
- 2. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, promuove lo sviluppo del patrimonio culturale; incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile; si adopera per sollecitare la realizzazione di strutture idonee per l'agriturismo, garantendo ai cittadini, singoli e associati, l'assistenza tecnico-amministrativa.
- 3. Il Comune di Ponte salvaguarda le tradizioni, gli usi, i costumi ed il folklore locali, privilegiando le iniziative volte al recupero di antiche feste e tradizioni popolari.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE - RAPPORTI CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA' MONTANA E GLI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 4

- 1. Il Comune di Ponte assume la programmazione come metodo fondamentale della sua attività amministrativa, in armonia con gli obbiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale, provinciale e della Comunità Montana.
 - 2. Partecipa, formulando pareri, proposte, interrogazioni e interpellanze:
- a) all'attività ed ai compiti pianificatori della Provincia di Benevento, secondo le norme previste allo Statuto Provinciale;
 - b) alla programmazione socio-economica della Comunità Montana;
- c) alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione secondo le forme e i modi stabiliti dalla legge regionale.
- 3. Promuove, nel rispetto delle diverse autonomie, forme di raccordo e di armonizzazione nella sua azione con quella dei livelli di governo regionale, provinciale e locale, di confronto nei rispettivi indirizzi e programmi, di scambio di informazioni, opinioni e proposte su questioni e argomenti di interesse comunale.
 - 4. Il Comune esercita, per conto della Regione, le funzioni amministrative a livello locale.
- 5. I principi della cooperazione del Comune di Ponte, con altri comuni, la Provincia e la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, sono indicati dalla legge regionale.
- 6. I criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale del Comune rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali sono indicati dalla legge regionale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 5

Organi del Comune

- 1. Gli organi del Comune sono:
- a) il Consiglio Comunale;
- b) la Giunta Municipale;
- c) il Sindaco.

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Elezione, durata e composizione del Consiglio Comunale

- 1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 2. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
 - 3. Il Consiglio è composto dal Sindaco che lo presiede e da 12 Consiglieri.

Art. 7

Insediamento del Consiglio Comunale

- 1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
- 2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.
- 3. In continuazione della seduta, il Consiglio ascolta la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina della Giunta Municipale e del Vice-Sindaco.
- 4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2ter dell'art.1 della legge 25/03/1993 n. 81.

Art. 8

Convocazioni successive del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, ovvero, in caso di suo impedimento temporaneo, dal Vice-Sindaco.
 - 2. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.
- 3. Nel caso in cui manca il quorum dei presenti stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune per la validità della riunione consiliare, la seconda seduta deve essere prevista entro il quinto giorno successivo.
- 4. In caso di richiesta scritta presentata da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco è tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio per la trattazione degli argomenti indicati nella richiesta.

Art. 9

Competenze del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- a) gli statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative:
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione:

- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi:
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- I) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n) determinazione dei criteri per la formulazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e quella di decidere sull'armamento dei Vigili.
- 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Funzionamento del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari Istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:
- a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo, ovvero con almeno cinque giorni, al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la riunione; gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno settantadue ore lavorative prima della data del Consiglio nel caso di convocazione ordinaria e ventiquattro ore prima nel caso di convocazione straordinaria;
- b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in entrambi i casi il Consiglio Comunale delibera validamente salvo maggioranze speciali espressamente previste dalle leggi e dal Regolamento comunale;
- c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri;
- d) il Sindaco ha poteri di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di consequire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
 - e) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- g) il Vice-Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco;
- h) le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;
- i) la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico peg, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio;
 - I) le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento;

- m) le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dalle vigenti normative e dal Regolamento;
- n) l'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal Sindaco;
 - o) i verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Discussione del programma di governo

- 1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art. 12

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione del programma di governo

- 1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
- 2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.
- 3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 13

Commissioni di Ispezione e di Indagine

- 1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, su proposta del Sindaco, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri, può istituire al proprio interno Commissioni Speciali, anche a carattere di Ispezione e Indagine con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 2. La deliberazione costitutiva delle Commissioni determina l'oggetto e i tempi di espletamento delle loro attività, i poteri esercitabili e le forme di pubblicità delle sedute e delle risultanze dei lavori.
- 3. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni Speciali anche soggetti esterni all'Amministrazione Comunale.
- 4. E' attribuita alle opposizioni la Presidenza della Commissione Consiliare di Indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e garanzia.
 - 5. Alla nomina del Presidente partecipano soltanto i Consiglieri della minoranza.
- 6. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
- 7. La Commissione d'Indagine ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art. 14

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno due componenti, secondo le disposizioni del Regolamento, che stabilisce, altresì, le funzioni dei gruppi e della conferenza dei capigruppo, per quanto non è già direttamente disposto dal presente Statuto.

- 2. Al Consigliere che rappresenta singolarmente una formazione politica che ha partecipato alle ultime elezioni comunali è riconosciuta la qualità di capogruppo.
 - 3. Il Sindaco assicura ai gruppi consiliari l'utilizzazione degli uffici e delle strutture comunali.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art 15

Elezioni, mandato, diritti e doveri dei Consiglieri

- 1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
- 2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi specificamente previsti dalla legge, il segreto d'ufficio.
- 4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
- 5. I Consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze.
- 6. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere, al termine del loro insediamento, copia dello Statuto e dei Regolamenti comunali.
 - 7. Il Regolamento comunale disciplina modi e forme per l'attuazione di tali diritti.

Art. 16

Pari opportunità

- 1. E' garantita pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle formazioni elettorali e consecutivamente nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.
- 2. E' garantito, ai sensi delle leggi vigenti, ai cittadini nati all'estero, di origine italiana e non, la possibilità di far parte di una formazione elettorale purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) residenza nel Comune;
 - c) godimento dei diritti civili e politici.

Art. 17

Dimissioni dei Consiglieri Comunali

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, appena protocollate le dimissioni del/dei Consigliere/i è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai capigruppo consiliari o le dichiara nel corso di una seduta del Consiglio.

Art. 18

Decadenza per assenza del Consigliere Comunale

- 1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.
- 3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

- 1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei Consigliere/i dimissionario/i, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo.
- 3. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 36 comma 1 lettera a, b, c del presente Statuto.
- 4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surroga a norma del comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GIUNTA MUNICIPALE

Art 20

Composizione, elezione, divieti ed incompatibilità dei componenti della Giunta

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori compreso il Vice-Sindaco.
- 2. Gli Assessori e il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale a cui dà comunicazione nella prima seduta.
- 3. Gli Assessori e quindi il Vice-Sindaco possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
 - 4. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
- 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
- 6. Non aver ricoperto nei due mandati precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

Art. 21

Competenze della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per gli indirizzi generali di governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto del Sindaco, del Segretario e dei Funzionari Dirigenti.
- 3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione di Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 5. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali ad esempio l'approvazione e la modifica della pianta organica degli Uffici e Servizi, alla Giunta compete:
 - a) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
 - b) riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
 - c) approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
 - d) approvazione di perizie di variante e suppletive;
 - e) approvazione delle tariffe consentite dalla legge;

f) provvedimenti di alta discrezionalità, nonché: scelta del sistema di appalto, scelta delle ditte da invitare all'appalto oltre quelle che ne abbiano fatta richiesta, nomina della commissione di gara, approvazione dei verbali di gara, approvazione dei bandi di concorso, nomina della commissione di concorso, ammissione dei candidati al concorso, approvazione dei verbali di concorso, conferimento degli incarichi professionali intuitu personae a legali e a tecnici, concessione di contributi compresa la loro commisurazione, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/90 e dal Regolamento comunale.

Art. 22

Attività propositiva e di impulso

- 1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio.
- 2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termine di legge, nonché nel richiedere con un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla norma contenuta nel comma 7 dell'art. 31 della legge 142/90 nel nuovo testo di cui all'art. 14 della legge 81/93.

Art. 23

Verifica condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi oggetto, esamina la condizione degli Assessori e tra questi il Vice-Sindaco in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità sanciti dal presente Statuto.

Art. 24

Revoca degli Assessori

- 1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
- 2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del nuovo o dei nuovi Assessore/i.

Art. 25

Norme sul funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta Municipale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno.
- 2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'organo stesso.
- 3. Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Municipale, si applica il precedente art. 10 lettera n, o.
- 4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità di convocazione della Giunta, nonché su ogni altro aspetto dell'attività della Giunta che non sia direttamente disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 26

Elezione e competenze

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
- 2. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio e dura in carica cinque anni.
- 3. Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e li comunica al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
- 4. Convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti.
- 5. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto previa diffida.

- 6. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e a singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
 - 7. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 8. Entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo Statuto disciplina, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
- 9. Non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo del proprio Comune.
- 10. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 11. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 17 comma 31 legge 127/97.
- 13. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.
- 14. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 15. Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo il 9 giugno 1990, data dell'entrata in vigore della legge 142.
 - 16. Emana i Regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei Regolamenti.
 - 17. Stipula gli accordi di programma.
- 18. Rappresenta in giudizio il Comune, salvo la competenza attribuita al Segretario comunale per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi.
- 19. Dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei Servizi e degli Uffici.
 - 20. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e Uffici ed all'esecuzione degli atti.
- 21. Impartisce al Segretario comunale, le direttive generali per l'azione amministrativa e per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
- 22. Assegna nei trenta giorni successivi all'approvazione definitiva del bilancio preventivo, su proposta del Segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità dirigenziale in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti all'ufficio.
 - 23. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.
 - 24. Vigila sul servizio di polizia municipale.
- 25. Qualora abbia ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 26. Risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

- 1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
- 2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
- 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
 - 5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
- 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
- 8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
 - 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
- 10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 28

Mozione di sfiducia

- 1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla

elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

- 2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
- 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
- 4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 30

Contenzioso

- 1. L'autorizzazione ad introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura ed il grado di appello.
 - 2. La nomina del difensore compete alla Giunta.

Art. 31

Procedure di appalto e di concorso

- 1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell'art. 51 della legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.
- 2. La Giunta provvede all'approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Art. 32

Accettazione di lasciti e donazioni

1. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell'art. 9 lett. i) ed l).

Art. 33

Delega al Vice-Sindaco e ai componenti della Giunta

- 1. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti per definiti settori dell'attività comunale.
 - 2. L'atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.
- 3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

Art. 34

II Vice-Sindaco

- 1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.
- 2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Vice-Sindaco anche la presidenza del Consiglio comunale soltanto qualora quest'ultimo sia effettivo membro del Consiglio medesimo. In caso contrario la presidenza del Consiglio comunale è affidata al Consigliere anziano.
- 3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e tra questi il Vice-Sindaco, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO IV

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 36

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:
- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le sequenti cause:
 - I) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - II) dimissioni del Sindaco;
- III) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
- IV) riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
- 2. Nella ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'Organo Regionale di Controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
- 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero I) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
- 4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
- 5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
- 6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

TITOLO V CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 37

Atti soggetti al controllo

- 1. Gli atti del Comune sono soggetti a controllo di legittimità, secondo quanto previsto dall'art. 130 della Costituzione, da parte del Comitato Regionale di Controllo.
- 2. Gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità sono: lo Statuto, i Regolamenti di competenza del Consiglio esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei seguenti comma, da 3 a 13.
- 3. Le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato Regionale di Controllo.
- 4. Possono essere attivati nell'ambito del Comitato Regionale di Controllo servizi di consulenza ai quali il Comune può rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.
- 5. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.
- 6. La Commissione statale di controllo ed il Comitato Regionale di Controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
- 7. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- 8. Nei casi previsti dal comma 7, il controllo è esercitato dalla data di rispettiva istituzione, dal Difensore Civico comunale. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all'istituzione del Difensore Civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.
- 9. La deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione, il Comitato Regionale di Controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'Ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato Regionale di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- 10. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
- 11. Il Comitato Regionale di Controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3, può disporre l'audizione di rappresentanti dell'Ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
- 12. Il Comitato può indicare all'Ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

13. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 12 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato di Controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione dello stesso.

Art. 38

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

- 1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede comunale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
- 3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente esequibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 39

Potere sostitutivo

1. Qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro un congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Organizzazione degli Uffici e del Personale

- 1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
- 2. Nell'organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
- 3. Il personale assegnato al Comune ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'art.1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'Ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.
- 4. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 41

Funzioni e responsabilità

- 1. Il Comune di Ponte ha un Segretario titolare iscritto all'albo.
- 2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
 - 3. Il Segretario inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- 4. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all'albo.
- 5. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
- 6. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
- 7. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
- 8. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio
- 9. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
- 10. Il Segretario organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali finalizzandole alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi.
- 11. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
 - 12. Espleta altre attività riservategli dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO III

UFFICI

Art. 42

Ordinamento del personale

- 1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
- a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
- b) organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;
 - c) avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;
 - d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
 - e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
- f) valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti apicali, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
- g) estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29/93;
- h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
- i) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art. 43

Nomina dei Dirigenti o dei Responsabili degli Uffici

- 1. Il Sindaco nomina i Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita dell'Ente.
- 2. I compiti, le responsabilità, la durata degli incarichi, le revoche dei Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi, scelti tra il personale interno all'Ente, nonché gli incarichi di collaborazione esterna ai sensi del comma 5 dell'art. 51 mediante contratto di diritto pubblico o privato, sono disciplinati dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di comparto.
 - 3. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione scritta.

Responsabile di Ragioneria

- 1. Il Responsabile di Ragioneria del Comune di Ponte è e dovrà essere vincitore di pubblico concorso salvo diverse disposizioni di legge.
- 2. Il Responsabile di Ragioneria esprime il parere, in ordine alla regolarità contabile, sulle proposte di deliberazioni comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrate.
- 3. Rende esecutivi, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, i provvedimenti dei Responsabili o Dirigenti degli Uffici e dei Servizi che comportano impegni di spesa.
 - 4. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso.
 - 5. Risponde in via amministrativa dei pareri espressi.

Art. 45

Norme di organizzazione

- 1. L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:
- a) l'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
- b) la gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e ss. della L. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;
- c) l'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate;
- d) le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
 - e) la struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
- f) l'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 46

Finanza locale

- 1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
- 2. Il Comune di Ponte, nell'ambito della finanza pubblica, gode di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. La legge assicura, altresì, all'Ente comunale potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
 - 4. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
- 5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,

nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

- 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
- 7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
- 9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti del Comune destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
- 10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
- 11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.
- 12. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
- 13. Le risorse spettanti al Comune per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. La Regione, inoltre, determina con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite al Comune in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Art. 47

Bilancio e Programmazione Finanziaria

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- 3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Campania.
- 4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
 - 8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 48

Determinazione a contrattare e relative procedure

- 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Revisione economico-finanziaria

- 1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei componenti un Revisore dei conti scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri.
- 2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo contestate e motivate inadempienze e con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ed è rieleggibile per una sola volta. In caso di revoca il Consiglio nomina il nuovo revisore come previsto dal Regolamento.
 - 3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunali.
- 4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 5. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
 - 7. Al Revisore spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge.
- 8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari e Speciali o dal Consiglio Comunale quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA'

Art. 50

Disposizioni in materia di responsabilità

- 1. Per gli amministratori comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
 - 2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.
- 3. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

TITOLO IX

SERVIZI COMUNALI

Art. 51

Servizi pubblici comunali

- 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
 - 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
 - 3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Società miste per i servizi pubblici

- 1. Le società miste costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, in cui entri a far parte il Comune di Ponte, sono regolate dall'art. 4 del Dl. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito dalla L. 29 marzo 1995 n.95.
- 2. L'eventuale partecipazione del Comune in società miste per i servizi pubblici è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 53

Aziende Speciali ed Istituzioni

- 1. Le Aziende Speciali e le Istituzioni di cui all'art. 51 comma 3, lett. c) e d), in cui entri a far parte come azionista il Comune di Ponte, sono regolate dall'art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive deliberazioni.
- 2. L'eventuale partecipazione del Comune in Aziende Speciali ed Istituzioni è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 54

Società per Azioni

- 1. Le Società per Azioni e le Aziende Speciali costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi trasformate in Società per Azioni, in cui entri a far parte come azionista il Comune di Ponte, sono regolate dall'art. 17 della legge 127/97 dal comma 51 al comma 57.
- 2. L'eventuale partecipazione del Comune in società per azioni è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

TITOLO X

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55

Convenzioni

- 1. Il Comune di Ponte ispira la sua azione amministrativa al principio di cooperazione con lo Stato, la Regione e gli enti locali, avvalendosi degli Statuti e dei moduli collaborativi previsti dalla legge.
- 2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro articolazioni strumentali.
- 3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzioni obbligatorie fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
- 5. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
 - 6. Le Convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 56

Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, può concorrere alla costituzione di Consorzi con altri enti, soggetti pubblici e privati per realizzare e gestire, anche mediante concessioni a terzi, servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale.

- 2. La Convenzione istitutiva del Consorzio, che individua gli elementi contenutistici necessari all'accordo, è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto dell'Ente consortile che ne disciplina l'ordinamento organizzativo e funzionale.
- 3. La Convenzione deve disciplinare le nomine, l'organizzazione, le funzioni, le competenze degli organi consortili, prevedere la trasmissione e l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 4. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e provincie, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
- 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
 - 6. Tra gli stessi comuni e provincie non può essere costituito più di un Consorzio.
- 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
- 8. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai Consorzi per la gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
 - 9. Il Consorzio può anche assumere un carattere plurifunzionale.
- 10. Il Sindaco svolge azione di controllo e di vigilanza sull'attività dei Consorzi, riferendo annualmente al Consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero ogni qual volta ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, o anche di sua iniziativa.
- 11. Nello Statuto consortile è possibile prevedere per alcune categorie di atti del Consorzio, quali progetti generali, atti di indirizzo e di programmazione, nonché atti connessi ad interventi ad elevata dimensione finanziaria, forme di consultazione obbligatoria e di comunicazione preventiva delle relative proposte agli enti aderenti.
- 12. Lo Statuto deve prevedere, in modo chiaro, forme, tempi di partecipazione, modi e responsabilità per poterne uscire.

Unioni di comuni

- 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
- 2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
- 3. Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza della minoranza.
- 4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
- 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 58

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

- 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3. Il Sindaco può attivare, sentita la Giunta, le opportune iniziative per stimolare e verificare l'interesse di altre amministrazioni alla definizione di accordi di programma, promuovendo incontri e consultazioni, anche di carattere informale, con i rispettivi rappresentanti.
- 4. Compete inoltre al Sindaco, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, partecipare alla definizione ed alla stipulazione dell'accordo, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, che fissa i principi e i criteri direttivi.
- 5. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 6. Prima dell'approvazione sindacale, l'accordo di programma è sottoposto a ratifica del Consiglio a pena di decadenza.

TITOLO XI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 59

Libere forme associative

1. Il Comune di Ponte valorizza le libere forme associative dei cittadini e promuove la loro partecipazione attiva al governo della comunità locale attraverso la presentazione di proposte, petizioni, referendum, e l'istituzione di organismi abrogativi e propositivi di settore; garantisce ad esse il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'ente secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento; attua nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi di incentivazione economica finalizzati allo sviluppo ed alla promozione delle loro attività ed iniziative secondo criteri stabiliti dall'apposito regolamento; assicura la disponibilità delle proprie strutture organizzative sulla base di convenzioni o di accordi.

Art. 60

Partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali

1. Il Comune di Ponte adotta le opportune iniziative tendenti a responsabilizzare i cittadini in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi comunali.

Art. 61

Consultazioni popolari

- 1. Il Comune di Ponte promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli o associati, e delle categorie interessate, anche a carattere infracomunale, su argomenti e questioni di sua competenza, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Spetta altresì al Regolamento la previsione di meccanismi e procedure per una corretta e ampia informazione dei soggetti partecipanti alle consultazioni, e per la pubblicazione delle risultanze delle consultazioni e delle consequenti determinazioni degli organi della Amministrazione comunale.
- 3. Le consultazioni sono indette dal Sindaco, previa deliberazione dell'organo collegiale competente. Non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.
 - 4. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di:
 - a) elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenza;
 - b) attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali o regionali;
- 5. L'indizione delle consultazioni produce l'effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione dell'Ente in ordine all'oggetto di essa.

- 6. Entro trenta giorni dall'effettuazione delle consultazioni, l'organo competente dell'Amministrazione comunale è tenuto a prendere in esame la questione trattata e ad adottare una decisione o un parere motivato.
- 7. L'Amministrazione attua forme di consultazione dei cittadini nelle fasi di progettazione e predisposizione degli indirizzi dei piani urbanistici e di quelli socio-economici.

Referendum abrogativo; referendum propositivo; referendum abrogativo/propositivo

- 1. Su richiesta di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco indice un referendum abrogativo o propositivo, sentita la Commissione di cui al comma 3°, per deliberare l'abrogazione o l'inserimento, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale, non comportanti spese.
 - 2. Non sono ammessi referendum abrogativi o propositivi:
 - a) per le norme regolamentari tributarie e tariffarie;
 - b) in materia di bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) in materia di designazione, elezioni, nomine, revoche e decadenze;
- d) per le materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali o regionali;
 - e) in materia di assunzioni di mutui, appalti o concessioni;
 - f) per le questioni già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
- 3. Quando la proposta referendaria comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
- 4. Una Commissione Consiliare per la partecipazione popolare istituita all'inizio della legislatura e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro quindici giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con l'ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contrario a norma di legge ed ai principi contenuti nella legge 10 giugno 1990 n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il presidente della commissione lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.
- 5. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione Consiliare tramite il Sindaco.
 - 6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere redatto in modo chiaro ed univoco.
- 7. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi.
- 8. L'indizione del referendum sospende ogni attività deliberativa del Comune in merito all'oggetto della proposta referendaria, salvo che il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, non ritenga di dover provvedere per motivi straordinari di necessità ed urgenza.
- 9. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco.

Art. 63

Esame proposta e svolgimento referendum

- 1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60% degli aventi diritto.
- 2. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di prendere in esame il risultato del referendum e di deliberare motivatamente sulla guestione entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
- 3. Non si procede allo svolgimento del referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale. Quando il Consiglio Comunale delibera nel senso della proposta referendaria popolare, di sua iniziativa autonoma o sulla base di accordi sostitutivi conclusi con il comitato promotore, la Commissione Consiliare decide che il referendum non debba avere più corso o che, invece, debba svolgersi, potendo eventualmente in questo caso modificare la formulazione del quesito.

4. Lo stesso procedimento si applica quando il Consiglio, ai sensi del comma 8 del precedente articolo, delibera in via d'urgenza sull'oggetto del referendum.

Art 64

Istanze e petizioni

- 1. I cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte e le associazioni formalmente costituite che operano nel territorio comunale possono rivolgere per iscritto istanze e petizioni motivate agli organi dell'Amministrazione comunale per esporre comuni necessità o conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione in vista della tutela e della valorizzazione di interessi generali.
- 2. Le petizioni e le istanze sono redatte in forma libera; per le petizioni è richiesta l'autenticazione delle sottoscrizioni. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco che ne cura sollecitamente l'affissione all'albo pretorio nonché l'affidamento alla Commissione Consiliare per la partecipazione popolare, alla quale compete di giudicare sulla loro ammissibilità nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, con deliberazione motivata.
 - 3. La Commissione ha l'obbligo di convocare in audizione i presentatori delle istanze e delle petizioni.
- 4. Entro venti giorni dalla comunicazione da parte della Commissione di cui ai commi precedenti sull'ammissibilità della petizione e dell'istanza, l'organo competente è tenuto a prenderle in esame e ad adottare una decisione o un parere motivato, dandone avviso ai soggetti interessati.

Art. 65

Iniziativa popolare

- 1. E' ammessa l'iniziativa popolare in materia di Regolamenti comunali, di revisione dello Statuto e di provvedimenti amministrativi di interesse generale rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale.
- 2. L'iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di deliberazione o di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalità.
- 3. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresentino almeno un decimo della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;
 - b) designazione, nomine, revoche e decadenze;
 - c) materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive di leggi statali e regionali;
 - d) provvedimenti concernenti il personale.
- 5. Il Regolamento disciplina le modalità per le raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, e i termini e le modalità di attuazione della procedura.
- 6. Il giudizio sull'ammissibilità e sulla regolarità delle richieste di iniziativa popolare spetta alla Commissione Consiliare per la partecipazione popolare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 7. Se l'iniziativa viene giudicata ammissibile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare, o comunque nel più breve termine richiesto per il tipo di oggetto della proposta il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per discutere e deliberare motivatamente sulla questione.
- 8. Uno dei promotori dell'iniziativa popolare può chiedere di essere ammesso ad esporre le ragioni della proposta in sede consiliare.

Art. 66

Partecipazione popolare ed albo pretorio

- 1. Sono affissi all'albo pretorio, in apposita bacheca riservata, entro tre giorni dal ricevimento, gli atti e i ricorsi giudiziari in materie di competenza del giudice amministrativo proposti nei confronti del Comune, nonché tutti gli atti concernenti l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare ed in particolare:
 - a) le proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art.65;
- b) le istanze e le petizioni presentate dai cittadini, e le conseguenti determinazioni degli organi dell'Amministrazione comunale;
 - c) le decisioni e i pareri adottati dalle Commissioni Speciali;

- d) le richieste di contributi e di sostegno organizzativo presentate dalle associazioni operanti nell'ambito del territoriale comunale:
 - e) le decisioni della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare;
 - f) le richieste popolari di referendum e le comunicazioni del comitato promotore.

Accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Diritto di informazione

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e degli Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegate, sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge o per dichiarazione motivata del Sindaco o del presidente dell'ente interessato, che ne vieti temporaneamente l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali e delle imprese. E', comunque, garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
- 2. Il Regolamento assicura l'accesso dei cittadini, singoli e associati, sulla base di una richiesta scritta e motivata, ai documenti e agli atti amministrativi, e in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Ente, prevedendo altresì norme per il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei soli costi; individua con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti ai quali siano interessati. Individua per categorie i documenti e gli atti amministrativi sottratti in generale all'esercizio del diritto di accesso, per ragioni attinenti all'ordine pubblico e alla riservatezza di persone, formazioni sociali e imprese; prevede norme che garantiscono la partecipazione e la possibilità di contraddittorio dei cittadini alle sedute delle Commissioni Comunali per l'edilizia e il commercio nelle quali hanno interesse diretto.
- 3. Presso gli Uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale delle leggi della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, copia del presente Statuto e dei Regolamenti Comunali. L'accesso a tali atti è disciplinato dal Regolamento succitato.

Art. 68

Difensore civico

1. Al fine di garantire imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione comunale, il Comune può istituire l'ufficio del Difensore Civico.

Art. 69

Elezione e durata

- 1. Il Difensore Civico è eletto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i candidati designati da ciascun gruppo consiliare.
- 2. Dura in carica contestualmente alla durata dell'Amministrazione comunale che lo ha eletto. Il Regolamento disciplina anche la motivazione e le modalità di una sua eventuale rimozione.
 - 3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco.

Art. 70

Compiti ed Ufficio del Difensore Civico

- 1. Spetta al Difensore Civico segnalare, di propria iniziativa o ad istanza dei cittadini singoli o associati, o di formazioni sociali e sindacali riconosciute, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
- 2. Semestralmente, dalla data della sua nomina, invia al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta, evidenziando eventuali abusi, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione e suggerendo correttivi e proposte.

Art. 71

Regolamenti

1. I Regolamenti esecutivi attuativi o integrativi delle norme statutarie sugli istituti di partecipazione popolare sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

TITOLO XII

AUTONOMIA STATUTARIA - POTESTA' REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 72

Statuto comunale

- 1. Il Comune adotta il proprio Statuto e le eventuali modifiche, con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto o le modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco.
- 2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
- 3. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad esso conferite enuncia i principi inderogabili per l'autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette salvo diverse disposizioni.

Art. 73

Compiti del Comune

- 1. Il Comune ai sensi dell'art. 40 L. 104/92 attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 2. Lo Statuto comunale di cui all'art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplina le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale.

Art. 74

Funzione regolamentare

- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per disciplinare l'esecuzione, l'attuazione e l'integrazione delle norme fondamentali e dei principi contenuti nello Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, successive modifiche e così come integrato dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, nonché negli altri casi in cui ciò è previsto o consentito dalle leggi statali e regionali.
- 2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, quando non sia diversamente disposto dalla legge e dallo Statuto.
- 3. L'iniziativa in materia di Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, nonché ai cittadini ai sensi di quando espressamente previsto dal precedente articolo 65.
- 4. I Regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive. Sono abrogati per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché un nuovo Regolamento ridisciplina l'intera materia.
- 5. I Regolamenti comunali entrano in vigore a seguito di una doppia pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio: una prima volta dopo l'adozione della delibera di approvazione; una seconda, per la durata di giorni quindici, dopo l'effettuazione del controllo da parte del competente organo regionale.
- 6. I Regolamenti esecutivi, attuativi o integrativi dello Statuto sono adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dallo Statuto medesimo.

Art. 75

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

- 2. In materia di iniziativa per la revisione dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui al comma tre del precedente articolo.
- 3. Le proposte di modifica dello Statuto respinte dal Consiglio Comunale non possono essere rinnovate prima di un anno dalla delibera di reiezione.
- 4. Le proposte di revisione dello Statuto relative agli istituti della partecipazione popolare, prima della trattazione in Consiglio Comunale, sono affisse all'albo pretorio per almeno quindici giorni.
 - 5. Lo Statuto è altresì soggetto a revisione ai sensi dell'art. 72 comma 3.

Verifica dello Statuto

1. Entro due mesi successivi alla scadenza del primo anno di entrata in vigore dello Statuto, è convocata una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, anche con la partecipazione di cittadini e forze sociali, per verificare e valutare il grado di attuazione e di recepimento della normativa statutaria, e l'opportunità di introdurre modifiche.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Entrata in vigore dello Statuto

- 1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione delle norme del presente Statuto, continuano ad applicarsi, in quanto non incompatibili con le disposizioni statutarie, le disposizioni regolamentari e legislative preesistenti.
- 2. Per tutto quanto non è disciplinato dal presente Statuto, e non è oggetto di rinvio ai regolamenti dell'Ente, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
- 3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.